

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI – COSTITUZIONE SOCIETA' A CAPITALE E CONTROLLO ESCLUSIVAMENTE PUBBLICO EX ART.113 COMMA 5, LETT. C) DEL D.LGS. N.267/2000 – CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI – APPROVAZIONE ATTI RELATIVI – DETERMINAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'Art.112 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 gli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VISTI gli Artt.113 e 113/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – così come modificati dalla disciplina del D.L. n.269/2003 – i quali disciplinano rispettivamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

DATO ATTO che l'Art.113 sopra indicato stabilisce – al comma 5° – che l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuale attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano;

CONSIDERATO che il Comune di Jesi gestisce in economia il Servizio Igiene Urbana – raccolta trasporto e spazzamento – e quindi con proprie risorse umane, mezzi ed attrezzature;

CHE il quadro normativo attualmente vigente in materia non consente all'Ente Locale la gestione diretta in economia dei servizi pubblici di rilevanza economica ed individua la società di capitali come veste istituzionale tipica per la gestione dei predetti servizi;

OSSERVATO, peraltro, che la predetta gestione in economia – pur nella necessità normativa di un suo superamento – ha sin qui assicurato elevata qualità di svolgimento del servizio nonché pari efficienza ed efficacia di andamento gestionale, così come risultante dagli stessi conti economici della stessa;

RITENUTO, pertanto, che – a fronte della osservazione che precede – sembra opportuno individuare, tra i modelli istituzionali previsti dalla nuova formulazione dell'Art.113 del D.Lgs. n.267/2000, quello maggiormente rispondente all'esigenza di non disperdere i predetti positivi caratteri del servizio sin qui svolto dalla sopra richiamata gestione in economia, ricorrendo, in particolare, all'istituto dell'affidamento diretto secondo la previsione della lett. c) del comma 5° della nuova formulazione dell'Art.113 citato;

CHE nel quadro della complessiva ridefinizione dell'assetto organizzativo e funzionale dei servizi pubblici locali per il territorio comunale di Jesi appare, dunque, da subito necessario procedere alla istituzione e costituzione di un apposito veicolo societario denominato "*Jesiservizi S.r.l.*" – integralmente e totalitariamente partecipato dallo stesso Comune di Jesi e dal medesimo Comune controllato con intensità pari a quella del controllo esercitato sui propri servizi interni di amministrazione comunale secondo le previsioni del testo di statuto che si allega in bozza alla presente deliberazione (sub allegato A) – da assumere quale assegnatario ed affidatario dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociali e di tutela ambientale in particolar modo del servizio di gestione dei rifiuti così come implicati dal ciclo integrato stabilito dal D.Lgs. 05.02.1997 n.22 nonché dall'Art.6 della Legge Regionale n.28/1999 e loro successive modificazioni, nonché di quelli ulteriori da indicare nel contratto di servizio e ritenuti compatibili con i contenuti propri dell'oggetto sociale;

CHE, in particolare, il rapporto di partecipazione totalitaria intercorrente tra il Comune di Jesi e la "*Jesiservizi S.r.l.*" – unitamente alla modalità ed intensità del controllo del primo sulla seconda nei termini sopra precisati e meglio stabiliti dalle disposizioni statutarie sociali allegata alla presente – configurano lo schema tipico dell'affidamento c.d. "*in house*", così come già in precedenza elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 18.11.1999, causa C-107/98, "*Teckal*") ed amministrativa interna (cfr. C.d.S., Sez. V, 30.04.2002, n.2300, nonché C.d.S., Sez. V, 30.04.2002, n.2294 e C.d.S., Sez. V, 06.05.2002, n.2418) ed oggi espressamente introdotto nell'ordinamento interno dalla sopra citata previsione dell'Art.113 comma 5°, lett. c) del D.Lgs. n.267/2000;

CHE, in effetti, i caratteri dell'affidamento c.d. "*in house*" devono essere esattamente ravvisati nella fattispecie in esame – costituita dalla relazione di partecipazione e controllo – alla luce delle stesse indicazioni fornite in proposito dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiarito che è ammesso "*l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito anche senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie*" allorché "*l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa (persona giuridica) realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano*" (cfr. Circolare del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 01.03.2002, n.3944, ma anche Circolare dello stesso Dipartimento, 13.11.2001 n.12727);

RAVVISATA – sotto il profilo della struttura societaria del nuovo soggetto – l'opportunità che la medesima costituenda società assicuri massima semplificazione degli istituti di "*governance*" interna ed assoluto snellimento dei processi decisionali oltre all'economicità di gestione tipica della società di capitali rispetto all'Ente Pubblico e che pertanto almeno in questa fase il Consiglio Comunale si orienti verso il tipo contrattuale della società a responsabilità limitata affidata ad un amministratore unico;

CONSIDERATO che l'articolazione organizzativa del Comune di Jesi viene istituita in forma societaria nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte del Comune promotore ovvero degli eventuali ulteriori Enti Pubblici che successivamente potranno acquisire la qualità dei soci, di intensità pari a quello esercitato dal medesimo Comune di Jesi ovvero dagli altri Enti Pubblici sui propri servizi;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel Cap.20105.600 "Conferimento di capitali in società di servizi";

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;
rad71F30.tmp.DOC
Delibera di C.C. n.205 del 28.11.2003

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dalla competente Commissione Consiliare espresso in data 24.11.2003;

DATO ATTO che durante la seduta l'Assessore Romagnoli Simona presenta per la Giunta due emendamenti:

- emendamento aggiuntivo al punto 6) (ora 7) del dispositivo come di seguito riportato:
“.....ivi comprese eventuali correzioni eventualmente avvalendosi della facoltà di adottare clausole statutarie in conformità al D.Lgs. n.6/2003 ed entro i limiti del presente deliberato così come consentito dalla formulazione dell'art.223 bis ultimo comma del R.D. 30.03.1942 n.318, risultante dall'art.9 del D.Lgs. n.6/2003”;
- emendamento soppressivo al punto 5) del dispositivo come di seguito riportato::
sopprimere “contratto di servizio Allegato 3”;

DATO ATTO altresì che durante la seduta il Capogruppo Consiliare del Gruppo D.S. Balestra Antonio presenta un emendamento aggiuntivo al punto 5) (ora 6) del dispositivo come di seguito riportato:

- “di impegnare il Sindaco ad apportare ogni opportuna modifica all'atto costitutivo ed allo Statuto nonché a stipulare ogni apposita convenzione con la Società costituenda al fine di assicurare lo stringente controllo contabile e gestionale della Società stessa da parte del Comune anche attraverso l'impiego della struttura amministrativa di ragioneria dell'Ente Locale autorizzandolo ad ogni atto indispensabile alla massimizzazione dell'efficacia ed incisività dell'effetto utile ricercato e delimitato attraverso la presente deliberazione”;

PRESO ATTO degli interventi dei Sigg.ri:

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| FIORDELMONDO MASSIMO | Presidente del Consiglio Comunale |
| ROMAGNOLI SIMONA | Assessore |
| BALESTRA ANTONIO | D.S. |
| BELCECCHI FABIANO | Sindaco |

come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alle votazioni;

Votazione emendamenti presentati dall'Assessore Romagnoli per la Giunta:

voti favorevoli n.16, contrari n.4 (Agnetti, Belluzzi e Montali per F.I. – Brazzini per S.U.J.), legalmente espressi e n.1 astenuto (Grassetti per A.N.), su n.21 componenti presenti e n.20 votanti;

Gli emendamenti vengono quindi approvati.

Votazione emendamento presentato dal Capogruppo Consiliare del Gruppo D.S. Balestra Antonio:

rad71F30.tmp.DOC

Delibera di C.C. n.205 del 28.11.2003

voti favorevoli n.15, contrari n.4 (Agnetti, Belluzzi e Montali per F.I. – Brazzini per S.U.J.), legalmente espressi e astenuti n.2 (Gregori per D.L. La Margherita e Grassetti per A.N.), su n.21 componenti presenti e n.19 votanti;

L'emendamento viene quindi approvato.

Votazione delibera, così come sopra emendata:

voti favorevoli n.16, contrari n.4 (Agnetti, Belluzzi e Montali per F.I. – Brazzini per S.U.J.), legalmente espressi e n.1 astenuto (Grassetti per A.N.), su n.21 componenti presenti e n.20 votanti;

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di istituire e quindi costituire ex Art.113 del D.Lgs. n.267/2000 la “Jesiservizi S.r.l.” da assumere quale assegnatario ed affidatario dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale ed in particolare quello relativo alla gestione dei rifiuti così come implicati dal ciclo integrato stabilito dal D.Lgs. 05.02.1997 n.22 nonché dall'Art.6 della Legge Regionale n.28/1999 e loro successive modificazioni;
- 3) di affidare ed assegnare conseguentemente alla “Jesiservizi S.r.l.” i servizi pubblici sopra individuati;
- 4) di sottoscrivere ai fini della costituzione n.10.000 quote della “Jesiservizi S.r.l.” del valore nominale di € 1,00 pari ad €10.000,00 imputando il predetto importo al Cap.20105.600 impregiudicati e riservati gli ulteriori successivi conferimenti di dotazione aziendale;
- 5) di approvare la documentazione allegata alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa costituita dallo Statuto Allegato 1, Atto costitutivo Allegato 2;
- 6) di impegnare il Sindaco ad apportare ogni opportuna modifica all'atto costitutivo ed allo Statuto nonché a stipulare ogni apposita convenzione con la Società costituenda al fine di assicurare lo stringente controllo contabile e gestionale della Società stessa da parte del Comune anche attraverso l'impiego della struttura amministrativa di ragioneria dell'Ente Locale autorizzandolo ad ogni atto indispensabile alla massimizzazione dell'efficacia ed incisività dell'effetto utile ricercato e delimitato attraverso la presente deliberazione;
- 7) di autorizzare il Sindaco e/o il Dirigente Servizio Affari Generali e Servizi al Cittadino per quanto di competenza agli atti consequenziali nonché ad ogni altro atto, anche non strettamente connesso, indispensabile alla istituzione e costituzione della predetta S.r.l. nonché alla esecuzione ed attuazione della presente deliberazione, ivi comprese eventuali correzioni eventualmente avvalendosi della facoltà di adottare clausole statutarie in conformità al D.Lgs. n.6/2003 ed entro i limiti del presente deliberato così come consentito dalla formulazione dell'art.223 bis ultimo comma del R.D. 30.03.1942 n.318, risultante dall'art.9 del D.Lgs. n.6/2003;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti favorevoli n.16, contrari n.4 (Agnetti, Belluzzi e Montali per F.I. – Brazzini per S.U.J.), legalmente espressi e n.1 astenuto (Grassetti per A.N.), su n.21 componenti presenti e n.20 votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

Vic/Cot

Allegato 1

Statuto sociale

della

“Jesiservizi S.r.l.

Società Unipersonale del Comune di Jesi”

Preambolo:

“oggetto del presente Statuto è la disciplina dell’articolazione organizzativa del Comune di Jesi – istituita in forma societaria e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte dello stesso Comune originario promotore, ovvero degli eventuali ulteriori Enti Pubblici che successivamente vengano ad acquisire la qualità di soci, di intensità pari a quello esercitato sui propri servizi dal medesimo Comune di Jesi ovvero dagli altri Enti Pubblici predetti – preposta alla gestione di tutti i servizi ex Art.112 del D.Lgs n.267/00, meglio appresso individuati, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità locale, secondo i principi di universalità, continuità e qualità dell’accesso ai servizi medesimi da parte dei cittadini”

Titolo I

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

Art. 1

- 1.** E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico con la denominazione di *“Jesiservizi S.r.l. – Società Unipersonale del Comune di Jesi”*, secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto medesimo e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere.
- 2.** La società è costituita con un unico socio ai sensi dell'Art.2475, comma 2°, c.c. potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge in particolare dell'Art.2475 – bis c.c..

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Jesi, in Piazza Indipendenza n.1, salve le successive variazioni che si rendesse necessario apportare nei termini e secondo le procedure di legge.

Art. 3

1. La durata della Società viene stabilita sino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

Oggetto sociale

Art. 4

1. La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in forma diretta o indiretta in proprio o in conto terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale.

2. In particolare la Società ha per oggetto lo svolgimento dei compiti di gestione dei rifiuti così come implicati dal ciclo integrato stabilito dal D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 nonché dall'Art.6 della L.R. n.28/99 e loro successive modificazioni.

3. La Società potrà inoltre essere affidataria – nel rispetto delle disposizioni normative di fonte comunitaria, statale e regionale – di ogni altro servizio a rilevanza economica ovvero privo di rilevanza economica ai sensi degli Artt.113 e 113 bis del D.Lgs. n.267/00, salva apposita specificazione da parte del soggetto affidante.

4. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa.

5. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi sia pubblici che privati e anche soci.

6. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

7. La Società potrà anche in associazione temporanee di imprese assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

8. La Società potrà rilasciare e/o ottenere fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali.

9. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico risparmio e l'assunzione di partecipazioni avrà il carattere di stabile investimento e non di collocamento.

Titolo III

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è di €10.000,00= (diecimila) ed è rappresentato da 10.000 quote da 1 euro ciascuna, e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.

Art. 6

1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci, ove esistenti, e in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

2. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.

3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

Art. 7

1. Il capitale – in sede di costituzione – è interamente versato dal Comune di Jesi quale socio unico.
2. All'ingresso di eventuali nuovi soci – aventi comunque natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino gli eventuali ulteriori soci – i versamenti delle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Art. 8

1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Titolo IV

Assemblea

Art. 9

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche entro 6 mesi quando particolari esigenze lo richiedano.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo riterrà opportuno e negli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.

2. I soci hanno diritto ad un voto per ogni euro compreso nella loro quota e potranno farsi rappresentare ai sensi dell'Art.2372 c.c.
3. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Art. 11

1. L'assemblea è convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante raccomandata da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.
3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale se nominato.
4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.
5. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio.

Art. 12

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 13

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile.
2. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approva il Bilancio;

b) nomina e revoca degli Amministratori, secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di Jesi, il quale, si avvarrà dei poteri ex Art. 113 comma 5.3 che, vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco medesimo ai fini del presente Statuto, prevedendo, altresì, che – in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Jesi – verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di nomina degli Amministratori da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine;

c) nomina i Sindaci ed il loro Presidente, qualora obbligatorio per il raggiungimento del limite del capitale previsto dalla legge ovvero qualora si ritenesse necessario introdurre la figura attraverso apposita modifica del presente Statuto, prevedendo altresì, anche per i Sindaci, l'esercizio dei poteri sopra riconosciuti in capo al Sindaco del Comune di Jesi in materia di nomina degli Amministratori e salva la necessità di modifica statutaria, nel senso indicato nella lettera che precede, in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici;

d) determina il compenso degli Amministratori e dei sindaci.

3. All'Assemblea straordinaria compete la modificazione dell'atto costitutivo e la nomina e i poteri dei liquidatori.

Art. 14

1. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

Titolo V

Amministrazione

Art. 15

1. L'organo amministrativo della società – in sede di costituzione della medesima – viene individuato in un Amministratore Unico.

2. E' facoltà dell'assemblea – in sede di nomina dell'organo amministrativo e fatto salvo quanto disposto al comma precedente – nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri anche non soci.

3. Le disposizioni che seguono dall'Art.16 all'Art.18 si applicano nell'esclusiva ipotesi in cui l'Assemblea individui l'organo amministrativo della società in Consiglio di Amministrazione così come previsto dal comma che precede.

4. L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice presidente, la durata della loro carica è stabilita dal consiglio che li elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli amministratori.

2. Il Presidente o il vice presidente presiede le riunioni del Consiglio.

3. Nel caso di assenza o inabilità del presidente o, se nominato, del vicepresidente, presiederà l'amministratore più anziano.

4. Ai sensi dell'Art.2381 c.c. il Consiglio può delegare ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente tutti o parte dei propri poteri, salve comunque le limitazioni di cui allo stesso Art.2381 c.c..

5. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Art. 17

1. Il Presidente, convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o da Presidente del Collegio sindacale.

2. Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo.

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione.

4. In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Art. 18

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 19

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che attengono alla concessione di ipoteche, fidejussioni ed avalli i quali dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci.

2. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

3. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Sindaco del Comune di Jesi.

4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca - ai sensi e per gli effetti dell'Art.2458 Cod. Civ. - dell'Amministratore ovvero degli Amministratori da parte del Sindaco del Comune di Jesi.

5. In caso di ingresso di soci - aventi natura di enti pubblici - ulteriori rispetto al Comune di Jesi verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

Art. 20

1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati se nominati, nell'ambito della delega.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 21

1. Non è prevista la presenza di un collegio sindacale fino al raggiungimento del limite di capitale sociale imposto dalla legge.
2. Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale – ovvero qualora ne sia ritenuta opportuna l'istituzione attraverso apposita modifica del presente statuto – la gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Titolo VII

Bilancio e utili

Art. 22

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
2. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
3. Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 23

1. Gli utili netti, dedotto non meno del 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 24

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 25

1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli Artt.2448 - 2449 - 2497 del c.c..

2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 26

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.

Allegato 2

Numero _____ del Repertorio
Numero _____ della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ____ il giorno _____ del mese di _____

In _____, notaio in
_____, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona,

è presente il signor

_____i

l quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Dirigente Servizio _____ del Comune di Jesi, codice fiscale: 00135880425 in rappresentanza dell'Ente in virtù dell'articolo 107, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e dell'articolo _____ dello Statuto Comunale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data _____, immediatamente eseguibile che in copia autentica, viene allegata al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 1

Il Comune di Jesi, come sopra rappresentato, ai sensi dell'articolo 2475, comma 3 c.c., con il presente atto unilaterale dichiara di costituire come costituisce, una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale _____, con sede in Jesi in Piazza Indipendenza n. 1.

La società potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge in particolare dell'articolo 2475 – bis c.c..

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto quanto riportato all'articolo 4 dello Statuto Sociale di seguito allegato.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata così come anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'organo competente.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è fissato in 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) EURO diviso in quote come per legge e per statuto, ed è interamente assunto e sottoscritto dal costituito Comune. Detto capitale è stato interamente versato ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, del Codice Civile, presso _____ in data odierna.

ARTICOLO 5

La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle riportate nello Statuto Sociale, che, _____ si allega al presente atto sotto la lettera "___", affinché ne formi parte integrante e sostanziale. Il comparante precisa che tale Statuto è stato redatto anche in funzione della possibile costituzione della pluralità dei soci.

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12_____ .

ARTICOLO 7

La società viene amministrata per _____ da un amministratore unico, nominato in esecuzione del decreto sindacale n. _____ del _____ nella persona del signor _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____, Codice Fiscale dichiarato: _____ al quale vengono attribuiti tutti poteri stabiliti nello statuto sociale.

ARTICOLO 8

Il signor _____ è legittimato a ritirare dalla banca _____ il capitale sociale depositato presso la stessa banca, nonché ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società e vengono approssimativamente indicate in EURO _____ (_____ virgola zerozero).

ARTICOLO 10

Per quanto non è previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, la parte si riporta alle vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO: _____